

V. TESTAMENTO DI FRANCESCO MARIA VASARI, 4 dicembre 1686

ASF, *Notarile moderno. Protocolli*, 19997 (1686), notaio Celio Neri Cornacchini, cc. 47r-51r.¹⁷³

(sul margine laterale sinistro:) n. 29 Testamentum

Al nome di Dio amen; l'anno del Nostro Signore Giesù Cristo e della Sua Salutifera Incarnazione Milleseicentottantasei, nel[1]'indizione nona, e la sera del dì quattro del mese di dicembre, con tre lumi accesi; felicemente regnante Innocenzio Undecimo Sommo Pontefice, et il Serenissimo Gran Duca Cosimo terzo di Toscana sesto; fatto in Firenze, et nella Camera del[1]'infrascritto molto reverendissimo Padre Giovan Battista Neri posta nel Convento della venerabile Chiesa de' reverendi Padri detti di San Giuseppe del[1]'ordine di San Francesco di Pavola, popolo di San Simone; quivi al[1]'infrascritte cose presenti gli appresso descritti sette testimoni di propria bocca del medesimo infrascritto illustrissimo Signor testatore hauti, chiamati et pregati cioè:

1. Il sopradescritto molto reverendissimo Padre Giovan Battista del quondam Signore Lazzerò Neri Lettore Giubbilato etc.

¹⁷³ Il documento è ricordato da BENIGNI, *Arezzo, Vasari e la Fraternita*, p. 8.

2. Reverendissimo Padre Egidio del Signor Giovanni Toci Correttore etc.
3. Reverendissimo Padre Giovan Domenico del Signore Matteo Gaggioli etc.
4. Reverendissimo Padre Francesco Antonio del Signor Domenico Brighi etc. (c. 47v)
5. Reverendissimo Padre Lettore Giovan Tommaso del quondam Pietro Antonio Pupilli etc.
6. Reverendissimo Padre Giovan Pietro del Signore Andrea Magnini etc.
7. Reverendissimo Padre Giovan Francesco del quondam Santi Ulivi; tutti comoranti nel soprascritto Convento etc.

Essendo che al mondo non ci sia cosa più certa della morte, et cosa più incerta la venuta di quella, al che pensando l'illustrissimo signore Cavaliere Francesco Maria del quondam illustrissimo signor Cavaliere Lorenzo Vasari nobil Patrizio fiorentino abitante in Borgo Santa Croce di questa Città per grazia di Dio sano di mente, senso, vista, udito, loquela, intelletto, e di ogni altro senso corporale, et volendo ora, che la di lui mente si ritrova di ogni perfetta disposizione, provvedere quello deva essere dopo sua morte della sua eredità, acciò non habbia a nascere scandoli o differenze, et maggiormente per quiete del[]'anima sua; che perciò dunque a tal fine procurò fare, come fece questo presente suo ultimo e nuncupativo testamento sine scriptis chiamato, nel quale dispose, et ordinò nel modo seguente, et prima umilmente (sul margine laterale sinistro: † Pagato la tassa al[]'Opera etc. 18 a c. 32 et relato in Gabella, stante la morte seguita del di contro illustrissimo Signore testatore // Data copia //9 et devotamente raccomandò e raccomanda l'anima sua al misericordiosissimo Dio, acciò per gl'infiniti meriti della Passione di Giesù Cristo suo figliolo si compiaccia condurla ne' beni di vita eterna etc.

E quando piacerà al[]'n stesso che detta anima si separi dal corpo, ordina e comanda che di notte tempo si conduca il di lui cadavere nella venerabile chiesa de' reverendi Padri minori Conventuali di Santa Croce di questa Città, e quivi con modesta spesa di funerale stia esposto fin tanto che la mattina siano finite di celebrare tutte le messe da detti Reverendi Padri che in detta Chiesa saranno, quali se sarà possibile si dichino di requiem insieme con messa cantata, se no, si applichi il Sacrificio da chiascheduno sacerdote per suffragio del[]'anima di detto illustrissimo Signore testatore e di poi si seppellisca il predetto suo cadavere in detta Chiesa, e nella sepoltura del[]' (c. 48r) illustrissima famiglia del medesimo illustrissimo Signore testatore, intendendo e volendo che detta modesta spesa fra il funerale, distribuzione di cera a' signori Cavalieri et altri, che dovessero haverla sia la somma e quantità di scudi cento in circa, non comprendendo però in tal somma la limosina che si doverà dare a' detti reverendissimi Padri per la messa cantata, e tutte l'altre sopra descritte messe piane; per cavarsi ciò insieme con l'infrascritti legati per una sol volta da quello nel[]'eredità di detto illustrissimo Signore testatore si ritroverà che così ordinò etc.

Per ragione di legato, et omni etc. lasciò e lascia al Opera di Santa Maria del Fiore di questa Città la solita tassa di lire tre, et soldi dieci da pagarsi secondo gli ordini etc.

Ordinò et ordina a chi bisogni, che per giorni otto continui susseguenti alla sua morte si faccia celebrare trenta messe per mattina di requiem non essendo giorno

impedito, et essendo si applichi il sacrificio per l'anima del[1]'instesso illustrissimo Signore testatore etc.

Item per ragione di legato et omnibus etc. lasciò e lascia al molto reverendo Prete signore Giuseppe di Lorenzo Gigliozzi da Montevarchi il poderetto detto del Borro al Quercio con casa da padrone tale, quale sia, e da lavoratore posto nella Jurisdizione della Potesteria di Montevarchi infra sua confini, del quale ne possa disporre a suo beneplacito; quale podere fu comprato come detto illustrissimo Signore testatore disse, in più volte dal già illustrissimo signore Cavaliere Ridolfo Vasari suo defunto fratello per instrumenti rogati da ser Bartolomeo Spagnoli sotto il dì sette settembre et dua marzo del Anno 1650, e sotto il dì 21 dicembre 1653 a' quali etc. et essere cosa libera del medesimo illustrissimo Signore testatore aliena dal fidecommissio e da' beni della Commenda etc.

Item per ragione di legato et omnibus etc. lasciò e lascia al sopradescritto reverendo Prete signore Giuseppe Gigliozzi tutti panni per uso di dosso del predetto illustrissimo Signore testatore tanto di seta che di lini, e lani (c. 48v) come anco tutto quel numero di biancheria, e masserizie di ogni sorte che gli farà bisogno per suo uso etc.

Item per ragione di legato et omnibus etc. lasciò e lascia a Giovan Battista di Antonio Lapini di detto Montevarchi suo fattore staia cento di grano o sua valsuta, et più ogni volta, e quando, che detto Giovan Battista Lapini volesse maritare o monacare una delle sue figliole in tal caso, e mentre però sia maritata o monacata, possa conseguire tal figliola una del[1]'infrascritte doti di scudi cinquanta, quale deva essere per suo sussidio dotale che così etc.

Et perché il detto illustrissimo Signore testatore espose havere fondato del suo proprio nella Chiesa delle reverende Monache delle Murate di questa Città, e sopra al[1]'altare della Santissima Trinità sotto dì primo marzo 1669 una nuova Cappellania o sia perpetuo beneficio laicale di suo patronato come appare per instrumento rogato da ser Giovanni Antonio Vignali, et essersi riservato inter vivos o nella sua ultima volontà di potere disporre a suo piacimento; di qui è che doppo la di lui morte e quella ancora del sopradescritto reverendo Signore Giuseppe Gigliozzi al presente Rettore di detta cappella, essendo già morto Antonio Gigliozzi chiamato in tal padronato senza successione di figlioli, per ragione di legato et in ogni altro miglior modo, il detto illustrissimo Signore testatore lasciò e lascia il detto Jus padronato a ser Cesere di Giovanni Gigliozzi da Montevarchi e suoi descendenti maschi legittimi, e naturali in infinitum, e non havendo detto ser Cesere successione come sopra, in tal caso, né altrimenti il detto Jus padronato hora per alhora lo lasciò e lascia a Giuliano di Giovan Battista Susini anco egli di Montevarchi, e doppo la di lui morte a' suoi figlioli, e descen(c. 49r)enti maschi in infinitum etc.

Confermando per quanto occorra per dote di detto beneficio luoghi dodici del Monte del Sale, e luoghi sette, et tre quarti del Monte di Pietà di questa Città in oggi descritti in credito di detta cappellania, et in faccia del sopradescritto reverendissimo Signore Giuseppe Gigliozzi al presente Rettore di essa cappella; ordinando e comandando che per tempo alcuno non si possino levare detti denari da detti Monti, se non per causa di estrazione, nel quale caso si deva rinvestire l'estratto in tanti

beni cauti e sicuri, quali si aspettino a detta cappella a beneplacito del Rettore che pro tempore sarà. Intendendo che i frutti di essi servino in perpetuo per prebenda certa di chi uffizzerà essa cappella, che così.

Et nonostante che nel[1] strumento di fondazione sia limitato l'obbligo delle messe da applicarsi secondo l'intenzione del predetto illustrissimo Signore testatore con tutto ciò si contenta e vole, che durante la vita del detto reverendo Signore Giuseppe Gigliozzi al presente Rettore, egli sia obbligato alla celebrazione di una sola messa la settimana da dirsi o farla dire in che giorno e luogo più gli parrà, non intendendo obbligarlo a dirla nella detta Chiesa delle Murate etc.

Et perché più facilmente dopo la morte di detto reverendissimo Signore Giuseppe Gigliozzi resti da' futuri Rettori uffiziata detta cappella, che perciò ordinò et ordina che l'obbligo del cappellano pro tempore si estenda di tutti giorni feriali, e festivi della settimana, eccettuato il giorno del mercoledì, quale deva servire per riposo, ne' quali sopra descritti giorni feriali, e festivi per commodità delle sopradescritte madri si celebrino o si facciano celebrare le sopradescritte messe al sopradescritto altare, rimettendosi circa al[1] altre cose a quanto si contiene nel sopradescritto instrumento di fondazione che così etc.

Et perché il medesimo illustrissimo Signore testatore asserì essere padrone per metà di eleggere, et presentare il Rettore della cappella posta nella Chiesa di San Clemente di Arezzo, quale presentemente per la rovina di essa Chiesa è trasportata in quella di San Giuliano di detto Arezzo per il testamento di donna Bartolommea di Giuliano di Lazzerio di Donato di ser Magio di detto Arezzo sotto il dì quattordici gennaio 1545 (c. 49v) rogato da ser Gaspero Corneli, et essere stato più volte in possesso di tal presentazione, onde per il presente suo testamento hora per dopo sua morte sostituisce et lascia il Jus padronato di detta presentazione al reverendissimo signore Canonico Giovanni Battista del Signore Francesco Italiani di detto Arezzo, et a' suoi signori nipoti legittimi, et naturali in infinitum, talmente che al sopradescritto reverendissimo signore Canonico, e sua signori nipoti sia devoluto il Jus di eleggere et presentare il Rettore di detta cappella per quella parte che al detto illustrissimo Signore testatore segli aspetta, e come fino ad hora disse havere goduto, et hauto tal Jus la nobile famiglia del medesimo illustrissimo Signore testatore che così etc.

Item per ragione di legato a pia causa e per l'amore di Dio, et omnibus lasciò e lascia a' tutti quelli servitori et serve, che si ritroveranno al servizio di detto illustrissimo Signore testatore al tempo di sua morte scudi dieci per ciascheduno servitore e serva e più alle dette serve gli lasciò e lascia, come sopra un letto con tutte le sue appartenenze per suo uso a qualsisia di loro, che così etc.

Item per ragione di legato a pia causa, e per l'amore di Dio, et omnibus, liberò, e libera, e in tutto e per tutto assolvé tutti quelli che fossero stati, e sono di presente e saranno in futuro fino al giorno della di lui morte lavoratori in qualunque suoi beni, da ogni e qualunque sorte di debito, che per qualsisia dipendenza da estendersi in forma amplissima, e sotto qualunque nome havessero contratto contraessino, e fossero per contrarre con detto illustrissimo Signore testatore fino al dì che egli passerà a miglior vita, quale debito, come sopra a chi si sia di loro per l'amore di Dio lasciò, e lascia, cancellò e cancella in ogni miglior modo etc.

Et perché è piaciuto a Dio che detto illustrissimo Signore testatore, come egli disse sia l'ultimo della nobile famiglia delli illustrissimi Signori Vasari a passare a miglior vita senza lasciare congiunti, e desiderando per bene (c. 50^r) fizio del[]'anima sua usare verso il povero prossimo quella carità che ha usato Iddio verso di lui quindi, e che in tutti gli altri suoi effetti e beni, mobili, et immobili, ragioni, crediti, et in ogni e qualunque altra cosa, che si aspettassi, et appartenessi al detto illustrissimo Signore testatore non solo di presente, che in futuro per qualsivoglia causa e dipendenza del tutto sua eredi universali istituì, fece, e fa e volse, e vole che siano e di sua propria bocca nominò le povere fanciulle artiere abitanti sì di fuori che in Firenze di buon padre, e madre, e di buona fama, e natali in questo modo cioè etc.: che dalli infrascritti suoi signori esecutori e suoi signori sostituiti si distribuiscia a dette fanciulle il valsente del rimanente della sua eredità in tante doti per l'amore di Dio di scudi cinquanta per ciascheduna da pagarsegli seguita la scritta del parentado, se però sieno da maritarsi o seguita l'accettazione delle madri nel Convento delle quali fossero per monacarsi, con questo però in primo luogo sieno preferite per la conservazione di detta dote le fanciulle parenti et congiunte del sopradescritto reverendissimo Signore Giuseppe Gigliozzi, se però ne havessi in quel tempo da maritare o monacare con le limitazioni di che sopra et ad effetto che le cose sopradescritte restino effettivamente adempite l'instesso illustrissimo Signore testatore concesse, et concede alli infrascritti suoi signori esecutori, e suoi signori sostituiti ogni facultà necessaria, acciò possino vendere al maggior offerente quanto resterà nel[]'eredità di detto illustrissimo testatore per qualsisia tempo detratto però gli sopradescritti legati, e con il ritratto e valsuta adempito prima, a quanto sopra si faccia la distribuzione delle sopradescritte doti nel modo che sopra etc.

(c. 50^v) Dichiarandosi per quanto occorra il sopradescritto illustrissimo Signore testatore che non ostante il già illustrissimo signore Cavaliere Giorgio Vasari finita la sua linea istituiscie erede per fidecommissio la pia Casa della Fraternita di Arezzo per testamento rogato sotto di 25 Maggio 1568 da ser Raffaello Eschini, nel quale fidecommissio appariscono comprese alcune masserizze e bestiami di più sorte, et havendo il predetto illustrissimo Signore testatore per levarsi da liti, che potessero nascere infra sua eredi, e la Fraternita predetta fatto riconoscere come disse i crediti di esso illustrissimo Signore testatore, come a' di lui libri appare haventi con detta Fraternita di modo che si sia contenta la medesima Fraternita per compensazione del[]'havere del[]'instesso illustrissimo Signore testatore rilasciare al medesimo liberi, e non domandarli più a lui né a' sua eredi i mobili e bestiami sottoposti al predetto fidecommissio come per instrumento di transazione rogato da ser Lorenzo Ipoliti il dì dua ottobre del[]'anno 1685 al quale etc.; che perciò essendo divenuti proprii del sopradescritto illustrissimo Signore testatore essi mobili e bestiami intende e vole che anco con il ritratto di quelli si faccia quanto nel presente suo testamento ha disposto etc. che così etc.

Eleggendo e solennemente deputando per esecutori di tutte le cose sopradescritte, et infrascritte l'illustrissimo e clarissimo signore Senatore Bonsignore del quondam illustrissimo Signore Tommaso Spinelli nobil fiorentino, e il sopradescritto reverendo Prete signore Giuseppe di Lorenzo Gigliozzi e doppo la di loro morte sostituì per esecutori gli Signori Buonhomini detti de' poveri vergognosi di San Martino di questa Città con ogni autorità solita concedersi etc.

Asserendo il predetto illustrissimo Signore testatore essere questa la (c. 51^r) sua ultima volontà, e il suo ultimo e nuncupativo testamento sine scriptis chiamato il quale et la quale sempre et per ogni tempo volse e vole che vaglia per ragione di testamento.

Et se per ragione di testamento non valesse, vaglia et sempre e per ogni tempo valere volse, et vole per ragione di codicillo o per ragione di donazione per causa di morte, et sotto nome di ogni altra ultima volontà, che più valesse et di giustizia subsistere potessi cassando, revocando, et annullando ogni altro testamento, codicillo, donazione per causa di morte et ogni altra ultima volontà che fino ad hoggi fatto havessi non ostante qualunque parola opposta etiam penale, e tutto non solo coì sed omnibus Rogans etc.